



Una fuga e due incidenti ed il rifiuto del prelievo ematico per l'alcotest, ma l'obbligo di solidale assistenza alle vittime dei sinistri resta un punto fermo della cassazione

Nemo tenetur se detegere, ovvero nessuno può essere costretto ad auto-incriminarsi. E questo vale anche se, guidando ubriaco sui tornanti di montagna, fai uno scontro frontale, scappi e dopo quattrocento metri ti scontri di nuovo.

E' capitato ad una signora coinvolta in un doppio incidente sulle tortuose strade della Val Camonica, condannata con sentenza n. 32535 del 27 luglio 2016 della Cassazione Penale per le lesioni procurate e per la fuga, ma prosciolta dalla contestazione di ebbrezza alla guida.

Perdonata per l'ebbrezza? Assolta per il reato di cui all'art. 186 del codice stradale? Strana cosa, considerato peraltro che si trattava di persona conosciuta dai Carabinieri come assuntrice di stupefacenti. Il fatto è che all'epoca del sinistro non vigevano i nuovi strumenti della legge sull'omicidio stradale i quali ora (pare) consentono il prelievo ematico coattivo. Lei, trasportata in ospedale aveva rifiutato il prelievo di sangue e delle urine e ad incastrarla non era bastato che all'esame medico fosse stata giudicata in evidente stato di alterazione psico-fisica caratterizzata da sonnolenza, ansia, linguaggio impastato, pupille midriatiche ed alitosi alcolica.

Fosse successo ora, il prelievo ematico le sarebbe stato imposto dai Carabinieri precedenti, anche se c'è da dire che su tale potere di coazione si discute. Per esempio, la Procura della Repubblica di Trento ritiene che una simile prassi sia illegale

perché viola il principio costituzionale del diritto all'integrità fisica. Se l'ago in vena provoca una lesione (sia pure molto lieve e guaribile in 24 ore) si sconfinerebbe nel trattamento sanitario obbligatorio, che però è un istituto imperniato sui motivi di salute e non su quelli di giustizia.

Ma andiamo ai fatti e vediamo se, come ha sostenuto la difesa, nel caso concreto fosse stato sbagliato parlare di fuga e se all'atto del secondo incidente potesse o meno essere imposto alla donna l'obbligo di dichiarare che era reduce dal primo sinistro avvenuto a distanza di poco. Siamo su una statale di montagna. E' pomeriggio. Una donna – la controparte dell'incidente cui facciamo riferimento – è alla guida della propria auto. Siamo dalle parti del Bormio e la strada è tutta curve. Nell'affrontare un tornante destrorso, improvvisamente le si para davanti una Ford Ka, proveniente dalla direzione opposta, in contromano, la cui conducente dopo aver percorso il tornante aveva invaso l'altra corsia. Lo scontro è violento tanto che le due auto restano incastrate. E' lei che pur avendo subito l'incidente - scesa dalla portiera di destra, perché quella dal suo lato non si apriva più - si avvicina alla donna che l'aveva urtata chiedendole se si fosse fatta male. Sarebbe stato giusto il contrario. Invece l'altra indietreggiando di qualche metro, apre la portiera e dopo aver dichiarato di non essersi fatta nulla riparte velocemente. La malcapitata resta basita e cerca inutilmente di fermare la donna

tentando addirittura di aggrapparsi al montante della portiera. La vittima, la sera di quello stesso giorno, accusando dolori al collo, si recherà poi al Pronto Soccorso per farsi medicare.

Questa è una fuga? E' un'omissione di soccorso? Di sicuro c'è che la conducente della Ford KA, se ne era andata in velocità senza accertarsi delle condizioni di salute dell'altra signora. E un'altra cosa certa è che dopo soli 400 metri, sempre procedendo contro mano, aveva provocato un altro incidente nel quale erano rimasti coinvolti due giovani fidanzati.

A seguito di questo secondo incidente la sua corsa era finita, era sopraggiunta una autoambulanza ed erano sopraggiunti anche i Carabinieri. Non c'era dubbio sullo stato di alterazione della conducente la quale, per questo, era stata a sua volta condotta all'Ospedale: l'alito era fortemente alcolico, l'ansia era alle stelle e si era pure addormentata durante il trasporto in ambulanza. Come potevano i Carabinieri che già conoscevano la donna come assistente di stupefacenti non chiedere all'azienda sanitaria di svolgere accertamenti urgenti, alcolemici e tossicologici. Niente da fare, però: le prestazioni sanitarie sono volontarie e lei aveva rifiutato qualsiasi prelievo. Quindi, niente accertamento dell'ebbrezza e niente sanzione.

Ma per la fuga e per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest (che pure è un reato) il discorso è diverso.

In punto di diritto, l'art. 189 C.d.S. descrive in maniera dettagliata il comportamento che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare.

Così è previsto l'obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza.

L'inottemperanza all'obbligo di fermarsi è punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma 5) e con quella penale della reclusione (da 6 mesi a 3 anni) in caso di incidente con danno alle persone (comma 6). In tale seconda ipotesi se il conducente si è dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell'arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sanzione penale è più grave (reclusione da 1 a 3 anni) per chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza.

Secondo la Cassazione *"si tratta di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici diversi ed attinenti, nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell'incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e, nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà"*.

Il reato di fuga, previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6 è reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell'allontanarsi dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità del sinistro.

Certo, ma la donna si era fermata, tanto che la lamiera della sua auto si era incastrata con l'altra. Allora perché contestarle la fuga? Semplicemente perché la stessa Cassazione già in passato ha precisato che integra il reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, *"la condotta di colui che - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento, da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo"* (Cass. Sez. 4, n. 20235/2001).

Infatti il dovere di fermarsi sul posto del sinistro deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di logica e di una qualsiasi utilità pratica.

Anche il reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 7, che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, che sia riconducibile al suo comportamento e che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, è un reato di omissivo di pericolo non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone, peraltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e consistenza.

Per la Cassazione (Sez. 4, sent. n. 8103/2003), sotto il profilo soggettivo, in entrambe le forme del reato di fuga previste dall'art. 189 C.d.S., ai commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso (che non costituisce una condizione di punibilità). Tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nel sinistro ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenersi anche all'elemento intellettuale, quando l'agente consapevolmente rifiuta di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza).

Detta in maniera più semplice se sei scappato senza verificare le condizioni dell'utente antagonista ti sei assunto il rischio eventuale di lasciare lì una persona bisognosa di assistenza.

Ora, la signora del Bormio, date le modalità dell'incidente, deve essersi resa conto della possibilità che il conducente di quest'autovettura antagonista avesse riportato danni alla persona. Non poteva non essersi resa conto del (primo) incidente, in quanto la sua autovettura aveva investito frontalmente quella della persona offesa e le due auto erano rimaste incastrate fino a che la donna era riuscita a indietreggiare e a ripartire. E non poteva non essersi rappresentata che, per effetto dell'urto, la conducente del veicolo antagonista avrebbe potuto riportare danni alla persona. Quindi, allontanandosi dal luogo del sinistro, aveva rifiutato di accertare le conseguenze del proprio comportamento ed aveva così accettato il rischio di darsi alla fuga pur in presenza di persone ferite, quando ancora non erano sopraggiunte altre persone a soccorso della malcapitata.

Nemo tenetur se detegere, ovvero nessuno può essere costretto ad auto-incriminarsi è vero, ma il principio di solidarietà umana prevale e se dopo aver provocato un incidente scappi e ne provochi un altro, per bilanciare il gioco dei brocardi latini diremo che *errare humanum est, perseverare diabolicum* (il che non ha bisogno di traduzione). ■

***Professore in Tecniche dell'Investigazione presso l'Università di Bologna
Consigliere Nazionale Asaps
ugo.terracciano@unibo.it**